



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE



PO FESR Sicilia 2014-2020

Azione 3.1.1.08b

AVVISO PUBBLICO

Fondo per la ripresa – Artigiani

Contributi a fondo perduto per rimborsare le spese per interessi e commissioni derivanti da operazioni creditizie concesse ai sensi del decreto-legge 23/2020

L.R. n.9 del 12 maggio 2020, articolo 10, commi 9 e 10 e s.m.i.

INDICE

ART.1 – OBIETTIVI E FINALITA'	pag.2
ART.2 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	pag.2
ART.3 – DOTAZIONE FINANZIARIA	pag.3
ART.4 – SOGGETTI BENEFICIARI	pag.3
ART.5 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	pag.4
ART.6 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	pag.4
ART.7 – GESTIONE DEL CONTRIBUTO	pag.4
ART.8 – MODALITA' E RICHIESTA DEL CONTRIBUTO	pag.5
ART.9 – TERMINI DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO	pag.5
ART.10 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	pag.5
ART.11 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	pag.5
ART.12 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	pag.5
ART.13 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	pag.6
ART.14 – CONTROLLI	pag.6
ART.15 – MOTIVI DI REVOCA	pag.6
ART.16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag.7
ART.17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	pag.7
ART.18 – FORME DI TUTELA GIURISDIZIONALE	pag.7
ART.19 – DISPONIBILITA' FORMAT	pag.8

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente avviso, al fine di supportare le imprese artigiane in questo momento di recessione economica determinata dalla pandemia da coronavirus, intende rimborsare le spese per interessi e commissioni derivanti da operazioni creditizie concesse ai sensi del D.L. 23/2020, sostenute dalle stesse, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto, in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali e specificatamente ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 “*de minimis*”, così modificato dal Regolamento UE n. 972/2020.

ART. 2 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

L'avviso è emanato in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi, ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:

- Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 ad oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID”;
- Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 2215 final del 03 aprile 2020 ad oggetto: “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
- Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 3156 final del 08 maggio 2020 ad oggetto: “Seconda modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
- Atto di approvazione CE C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020;
- Comunicazione della Commissione 2020 C218/03 del 29 giugno 2020 “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
- Comunicazione della Commissione C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 “Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
- Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 “”;
- Decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali;
- Legge regionale 12 maggio 2020 n.9;
- Legge regionale 04 marzo 2021 n.6;

- Delibera della Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di approvazione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione CE(2015) 5904 del 17 agosto 2015;
- Delibera della Giunta Regionale n. 325 del 06 agosto 2020, di approvazione della modifica al PO FESR 2014/2020 “Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, art.5, comma 2-Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da Covid 19”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 367 del 03 settembre 2020 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Modifica del Documento di Programmazione Attuativa 2019-2021 e del Documento ‘Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione’ a seguito della riprogrammazione per effetto della pandemia da Covid 19 ex legge regionale 12 maggio 2020 n.9”;
- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione n. 684 del 30 ottobre 2020 di approvazione del “Manuale per l’attuazione del programma operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione ottobre 2020”;
- Manuale dei controlli di primo livello attualmente vigente;
- Sistema di gestione e controllo Si.Ge.Co. attualmente vigente;
- Delibera della Giunta Regionale n. 578 del 15 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la base giuridica delle Azioni 3.1.1_08a e 3.1.1_08b del PO FESR Sicilia 2014/2020 ex art. 10, commi 9 e 10, della Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020;
- Delibera della Giunta Regionale n. 193 del 28 aprile 2021 con la quale è stata modificata la base giuridica delle Azioni 3.1.1_08a e 3.1.1_08b del PO FESR Sicilia 2014/2020, in ragione della modifica comma 9 dell’art. 10 della Legge regionale n.9 del 12 maggio 2020, prevista dall’art.8 della Legge regionale n.6 del 04 marzo 2021;
- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive n.1077/8s del 30/06/2021 di approvazione della pista di controllo dell’azione 3.1.1_08b;

ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria disponibile, al netto degli oneri di gestione, per il seguente avviso è pari ad euro **6.000.000,00 (seimilioni/00)**, così come stabilito dalla delibera di giunta n.193 del 28/04/2021, a valere sull’azione 3.1.1_08b del PO FESR 2014/2020.
2. Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive, tramite apposito provvedimento.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo a fondo perduto le microimprese artigiane, come classificate ai sensi dell’allegato 1, articolo 2, del regolamento UE n. 651/2014, avente sede operativa in Sicilia, che abbiano un numero di addetti (ULA) non superiore a n.5 nel corso del 2019 e utili netti non superiori ad €. 30.000,00 risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione

fiscale presentata; nel caso di imprese costituite successivamente al 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione.

ART. 5 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Le imprese di cui all'art.4, alla data di presentazione della istanza, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane o avere già presentato istanza presso le C.C.I.A.A. di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
 - b) non risultare sospese o inattive;
 - c) avere un numero di addetti (ULA) non superiore a 5 nel corso del 2019 e utili netti non superiori ad € 30.000,00 risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata; nel caso di imprese costituite successivamente al 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione;
 - d) avere sede operativa in Sicilia;
 - e) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione o scioglimento e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
 - f) abbiano già avuto erogato un finanziamento ai sensi del D.L. n. 23/2020, e di essere in regola con le scadenze;
 - g) non abbiano ricevuto analoga agevolazione sulle operazioni creditizie per le quali si chiede questa agevolazione;
 - h) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n.159 del 06 settembre 2011 (codice antimafia).

ART. 6 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo è concesso nella misura massima di **€ 2.000,00 (duemila/00)** per ciascuna impresa richiedente, per il rimborso del 100% delle spese sostenute dall'8 aprile 2020, per commissioni ed interessi derivanti dalla concessione dei finanziamenti ai sensi del D.L. 23/2020, ed attestati dall'istituto di credito, nel rispetto del limite "de minimis" di cui dell'art. 3 comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 così modificato dal Regolamento (UE) n.972/2020.

ART. 7 – GESTIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle istanze e all'erogazione del contributo sono curati direttamente da Crias.
2. L'aiuto è concesso con procedura di valutazione automatica, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n.123/1998.

ART. 8 – MODALITA' E RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

1. Le domande, pena l'irricevibilità, dovranno essere inoltrate esclusivamente via web avvalendosi della piattaforma dedicata alle agevolazioni accessibile dal sito <http://www.crias.it>, secondo le procedure ivi indicate.
2. Ai fini di cui sopra le imprese dovranno dotarsi preventivamente di credenziali di accesso alla piattaforma, la cui procedura sarà dettagliatamente esplicitata sul sito Crias.
3. La domanda, comprensiva di tutte le dichiarazioni, è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto, e sarà firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
4. Nel sito www.crias.it sarà disponibile il format della domanda e tutto quanto necessario per la corretta compilazione della stessa.

ART. 9 – TERMINI DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Le domande devono essere presentate a partire **dalle ore 11:00:00 del 04 agosto 2021** e sino all'esaurimento della dotazione finanziaria. Qualora le date di inizio o di scadenza per la presentazione della domanda sulla piattaforma, dovessero coincidere con un giorno festivo (domenica o altre festività) o non lavorativo (sabato), le suindicate date di inizio o di scadenza si intendono automaticamente posticipate/prorogate al primo giorno lavorativo utile.

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Le imprese dovranno allegare alle domande, presentate con le modalità e nei termini previsti agli artt. 8 e 9, la comunicazione da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento ai sensi del DL 23/2020, il cui format è scaricabile dal sito www.crias.it, caricandola sulla piattaforma.
2. La mancata presentazione del documento di cui al superiore comma 1, con le modalità e nei termini previsti agli artt. 8 e 9, comporterà l'irricevibilità della domanda.

ART. 11 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Crias procede alla verifica della regolarità e completezza della domanda e del suo allegato. L'elenco delle imprese agevolabili è sottoposto al Consiglio di Amministrazione al fine di emettere l'atto formale di accoglimento del contributo.

ART. 12 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Successivamente all'adozione dei provvedimenti di concessione del contributo, Crias si riserva di effettuare i controlli come previsti al successivo articolo 14 e procede all'erogazione, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato all'impresa beneficiaria ed il cui codice IBAN è indicato in sede di presentazione dell'istanza.
2. L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione.

3. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (ad es. carte di credito, carte prepagate, etc.).

ART. 13 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Le imprese beneficiarie sono obbligate a:

- a) garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- b) garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del contributo, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'allegato XII del regolamento UE 1303/2013, nonché da quanto alle disposizioni del capo II del Regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 (art. 3, 4 e 5);
- c) rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui all'art. 6.

ART. 14 – CONTROLLI

1. Crias, ai sensi dell'art. 264 comma 2, lett. a, della Legge 17 luglio 2020 n.77, procede allo svolgimento di idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000. Nel caso di esito negativo, Crias procede, previa comunicazione, alla revoca e all'eventuale recupero del contributo.
2. In caso di dichiarazioni non conformi e/o non veritiere rispetto a quanto rilevato nei controlli, Crias adotta i provvedimenti previsti dagli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000, così come integrati dai commi 2 e 3 dell'art. 264 della legge 17 luglio 2020 n.77.
3. Le somme indebitamente percepite dall'impresa beneficiaria dovranno essere restituite con la maggiorazione al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del contributo, calcolata per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e quella di restituzione dello stesso.

ART. 15 – MOTIVI DI REVOCA

1. Sono motivi di revoca totale delle agevolazioni concesse:
 - a) la mancanza o la perdita dei requisiti di ammissibilità, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di agevolazione e l'erogazione del contributo;
 - b) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di Fondi SIE, incluse le disposizioni in materia di pubblicità;
 - c) indebita percezione del contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al beneficiario e non sanabili;
 - d) l'indebita percezione del contributo accertata in sede di controlli effettuati dagli organi di polizia giudiziaria preposti e comunicata all'Amministrazione regionale e/o a Crias;

- e) l'accertata indebita percezione del contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
 - f) il caso in cui le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - g) la revoca da parte dell'istituto di credito del finanziamento concesso ai sensi del D.L. 23/2020.
2. La delibera di revoca assunta dal Consiglio di Amministrazione di Crias costituisce in capo a Crias il diritto ad esigere l'immediato recupero del contributo concesso ed erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati dal momento dell'erogazione.
 3. Alla procedura di revoca Crias applica la legge 241/90 e ss.mm.ii.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti dai beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Avviso e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
2. Il responsabile del trattamento dei dati per Crias è il Direttore Generale pro-tempore dell'Ente.
3. Qualora Crias dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge in materia. Per tali finalità, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.
4. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003

ART. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è il dott. Guida Gianluca – funzionario Crias.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: fondoripresaartigiani@pec.crias.eu.

ART. 18 – FORME DI TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Avverso l'Avviso e i provvedimenti attuativi relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati potranno:
 - a) presentare ricorso al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla pubblicazione, dalla ricezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;
 - b) presentare in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto approvato con Regio Decreto Legislativo n. 455 del 15 maggio

1946, entro 120 giorni dalla pubblicazione, dalla ricezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo.

ART. 19 – DISPONIBILITA' FORMAT

I format saranno disponibili sul sito www.crias.it in una pagina dedicata a partire dal 19 luglio 2021.